

LUGLIO 2007

**Regolamento per la localizzazione di impianti per telefonia e radiodiffusione dell'Unione di Comuni di Collina
"SEI IN LANGA"**

3	Titolo 1 – Finalità
3	Articolo 1 – Finalità
3	Titolo 2 – Norme generali
3	Articolo 2 – Definizioni
3	Articolo 3 – Campo di applicazione
4	Titolo 3 – Valori di immisione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
4	Articolo 4 – Limiti di esposizione e valori di attenzione
4	Articolo 5 – Obiettivi di qualità
5	Articolo 6 – Individuazione aree e zone per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione
5	Articolo 7 – Misure di cautela per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e telecomunicazione
6	Articolo 8 – Individuazione aree e zone per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
6	Articolo 9 – Misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
7	Articolo 10 – Criteri di localizzazione per le aree territoriali di confine comunale
7	Articolo 11 – Programma localizzativo dei gestori
7	Articolo 12 – Catasto degli impianti
8	Articolo 13 – Norme transitorie di rilocazione di impianti esistenti
8	Articolo 14 – Condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture
9	Titolo 5 – Impatto ambientale e paesaggistico degli impianti
9	Articolo 15 – Minimizzazione dell'esposizione a campi elettromagnetici
9	Articolo 16 – Criteri di inserimento degli impianti nell'ambiente e nel paesaggio
9	Titolo 6 – Autorizzazioni
9	Articolo 17 – Procedura per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica di impianti
11	Articolo 18 – Impianti provvisori
11	Articolo 19 – Oneri
11	Articolo 20 – Impianti amatoriali
12	Titolo 7 – Controllo del territorio
12	Articolo 21 – Controllo e vigilanza
12	Articolo 22 – Sanzioni
12	Titolo 8 – Informazione alla cittadinanza
13	Articolo 23 – Partecipazione ed informazione dei cittadini.
13	Titolo 9 – Norme transitorie e finali
13	Articolo 24 – Norme transitorie e finali

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a. *Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici*: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
 - b. *Impianto fisso per telefonia mobile*: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
 - c. *Impianto fisso per radiodiffusione*: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
 - d. *Elettrodotto*: l'insieme delle linee elettriche, delle soste e delle cabine di trasformazione;
 - e. *Limite di esposizione*: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione, disciplinato dal D.P.C.M. 8/7/2003;
 - f. *Valore di attenzione*: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, è disciplinato dal D.P.C.M. 8/7/2003;
 - g. *Obiettivi di qualità*: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni all'uso delle migliori tecnologie definiti da apposito Regolamento Regionale; nonché i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti nel D.P.C.M. 8/7/2003, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
 - h. *Programma localizzativo*: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di uno o più comuni;
 - i. *Localizzazione*: individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure un sito puntuale di installazione dell'impianto;

Articolo 2 – Definizioni

TITOLO 2 – Norme generali

1. Ai sensi della L. n. 36/2001 e della L.R. n. 19/2004, il presente Regolamento disciplina la radiodiffusione al fine di:
 - a. Tutelare la salute della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche;
 - b. Prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, assicurando la generale tutela dell'ambiente e del paesaggio, perseguendo gli obiettivi di qualità;
 - c. Assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti di telefonia e radiodiffusione, in accordo con la pianificazione territoriale locale, con la pianificazione ambientale ed urbanistica e nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003;
 - d. Assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.

Articolo 1 – Finalità

TITOLO 1 – Finalità

1. I limiti di esposizione ed i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine sono quelli previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003, riportati in Allegato A al presente Regolamento. Gli stessi si intendranno varati qualora normative di carattere nazionale intervengano con nuove discipline.
2. Nel caso di esposizione ad impianti che generano campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, con frequenza da 100 kHz a 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione della Tabella 1 in Allegato A, intesi come valori efficaci.
3. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai suddetti campi, all'interno degli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi (quali balconi, terrazzi, giardini, esclusi i lastri solari), si assumono come valori di attenzione quelli riportati in Tabella 2 dell'Allegato.
4. I valori di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere mediatati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Articolo 4 – Limiti di esposizione e valori di attenzione

TITOLO 3 – Valori di immissione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di Polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare tali disposizioni si applicano agli impianti radioelettrici, così come definiti dalla L.R. n. 19/04, cioè gli impianti di telecomunicazione fissa e mobile, quelli di radiodiffusione televisiva e sonora, i radar.
2. Le disposizioni non si applicano:
 - a. Nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
 - b. Agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt e agli apparati dei radioamatori, con obbligo di comunicazione al Comune, all'ARPA e al CORECOM (Comitato Regionale per la Comunicazione);
 - c. Agli impianti ed alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt, utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni e concerti per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.
3. Nei riguardi delle Forze armate e di polizia le disposizioni si applicano compatibilmente con quanto disposto dalla normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

Articolo 3 – Campo di applicazione

- j. *Programma triennale di sviluppo*: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale, predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 2 del D.M. 22/12/2000;
- k. *Catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico*: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti.

Articolo 5 – Obiettivi di qualità

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di immissione dei campi stessi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree *intensamente frequentate*, non devono superare i valori riportati nella Tabella 3 dell'Allegato A al presente Regolamento. Detti valori devono essere medianti su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Per aree *intensamente frequentate* si intendono anche superfici edificate, ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Titolo 4 – Criteri localizzativi degli impianti

Articolo 6 – Individuazione aree e zone per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione

1. In conformità a quanto disposto dalla L.R. n.19/04, il presente Regolamento individua diverse tipologie di aree in cui è suddiviso il territorio comunale, al fine dell'installazione di impianti di telefonia mobile e di telecomunicazione. Allegate al Regolamento sono due cartografie, a scala 1:10.000 e 1:5.000, in cui vengono individuate tali aree, distinte a seconda delle attività ivi svolte o di particolari disposizioni normative a cui sono soggette.
2. Vengono individuate le seguenti aree:
 - a. *Aree sensibili*: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (quali parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative alle tipologie precedentemente citate (ad esempio balconi, terrazzi, cortili, giardini, compresi i lastri solar). In cartografia tali aree sono contraddistinte dal colore rosso vivo.
 - b. *Zone di installazione condizionata*: aree aventi le seguenti caratteristiche:
 - i) Aree comprese entro 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 - ii) Beni culturali di cui all'art.2, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004;
 - iii) Aree definite "centro storico", come da P.R.G.;
 - iv) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
 - v) Aree soggette a vincoli e prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

- c. *Zone di attrazione*: aree esclusivamente industriali, aree a bassa o nulla densità abitativa, aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale. Tali aree vengono contraddistinte in cartografia dal colore verde.
- d. *Zone neutre*: il territorio comunale non compreso nelle aree precedentemente definite. Viene rappresentato con il colore marrone.

- Viene rappresentato con il colore marrone.
- e. *Zone neutre*: il territorio comunale non compreso nelle aree precedentemente definite colore verde.
- d. *Zone di attrazione*: aree esclusivamente industriali, aree a bassa o nulla densità abitativa, aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale. Tali aree vengono contraddistinte in cartografia dal colore verde.
- iii) Beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004;
- iiii) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- iv) Aree soggette a vincoli e prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- In cartografia tali aree vengono contraddistinte con il colore blu elettrico.
- i) Aree comprese entro 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- ii) Beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004;
- iii) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- iv) Aree soggette a vincoli e prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- In cartografia tali aree vengono contraddistinte con il colore blu elettrico.
- c. *Zone di installazione condizionata*: aree aventi le seguenti caratteristiche:
- iv. Tali aree nella cartografia sono contraddistinte con il colore arancione.
- b. *Zone di vincolo*: aree definite come "centro storico" da P.R.G., nonché tutta l'area urbana come desunta da P.R.G. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 watt. In cartografia tali aree sono contraddistinte dal colore rosso vivo.
- a. *Aree sensibili*: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (quali parchi gioco, baby parking, ortanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative alle tipologie precedentemente citate (terrazzi, balconi, giardini, cortili, compresi lastri solari).
2. Per gli impianti di radiodiffusione, si distinguono le seguenti aree:
1. In conformità con quanto disciplinato dalla L.R. n. 19/04, al fine dell'installazione di impianti di radiodiffusione il territorio comunale viene ripartito in diverse tipologie di aree, distinte a seconda dell'attività ivi svolte o di particolari disposizioni normative a cui sono soggette.

Articolo 8 – Individuazione aree e zone per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

1. Nelle aree sensibili, definite dall'articolo 6, comma 2, è vietata l'installazione di impianti per la telefonia mobile e le telecomunicazioni.
2. Il divieto di installazione di impianti, su singoli beni classificati come aree sensibili, può essere derogato qualora l'attività ivi svolta richieda una puntuale copertura radioelettrica e su richiesta del titolare dell'attività stessa.
3. E' parimenti vietata l'installazione di impianti sui seguenti beni e/o aree di cui all'Allegato B.
4. L'installazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e le telecomunicazioni è vietata anche nelle zone di installazione condizionata.
5. Sono state classificate come zone di installazione condizionata anche le frane e le aree cimiteriali, oltre alle aree individuate nell'Allegato B.
6. L'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione e telefonia mobile deve essere preferibilmente realizzata all'interno delle zone di attrazione individuate, purché sia garantita la copertura del territorio.
7. Le istanze per l'installazione di nuovi impianti all'interno di zone di attrazione e di zone neutre seguono l'iter autorizzativo previsto all'art. 17.

Articolo 7 – Misure di cautela per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e telecomunicazione

- Articolo 11 – Programma localizzatore dei gestori**
1. I gestori degli impianti presentano annualmente, entro il 31 dicembre, il programma localizzatore degli impianti di cui intendono chiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno. Il programma dev'essere presentato presso l'Ufficio Tecnico di competenza del Comune di interesse. Il programma viene fornito in formato cartaceo ed informatico e inviato alla Provincia di competenza. Il Comune provvederà a inviare una copia all'Unione di Comuni "Sei in Langa".
 2. Il programma localizzatore contiene, tenendo conto del Regolamento comunale, la dimensione e localizzazione del parco impianti, evidenziando le principali caratteristiche tecniche degli impianti e motivando l'incremento della rete. Nel programma localizzatore deve essere evidenziata la possibilità di condivisione di impianti appartenenti a gestori diversi su medesime strutture.

3. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti degli Enti interessati ed i rappresentanti dell'ARPA. La Conferenza si pronuncia entro 60 giorni dalla prima convocazione.
 4. L'approvazione è adottata a maggioranza dei presenti e sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della Conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
- Articolo 10 – Criteri di localizzazione per le aree territoriali di confine comunale**
1. Ferme restando le procedure autorizzative previste dal presente Regolamento, nel caso in cui parte dell'area di raggio 1 km (in linea d'aria) dall'impianto ricada in un comune limitrofo appartenente all'Unione di Comuni "Sei in Langa", si applica quanto di seguito previsto.
 2. Il responsabile del procedimento dell'ufficio di competenza invia copia dell'istanza di autorizzazione ovvero della denuncia ai Comuni nel cui territorio ricade parte dell'area definita al precedente comma 1, e convoca una Conferenza dei Servizi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione per l'autorizzazione.
 3. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti degli Enti interessati ed i rappresentanti dell'ARPA. La Conferenza si pronuncia entro 60 giorni dalla prima convocazione.
 4. L'approvazione è adottata a maggioranza dei presenti e sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della Conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

- Articolo 9 – Misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva**
1. L'installazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva nelle aree *sensibili*, come definite dall'art. 8, comma 2, è vietata.
 2. L'installazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva nelle aree a *vincolo*, come definite dall'art. 8, comma 2, è vietata.
 3. E' parimenti vietata l'installazione di nuovi impianti sui seguenti beni e/o aree di cui all'Allegato C.
 4. L'installazione di nuovi impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva è vietata anche nelle zone di *installazione condizionata*.
 5. Sono state classificate come zone di installazione condizionata anche le frane e le aree cimiteriali, oltre alle aree individuate nell'Allegato C.
 6. L'installazione di nuovi impianti di radiodiffusione sonora e televisiva deve essere preferibilmente realizzata all'interno delle zone di *attrazione*, purchè sia garantita la copertura radioelettrica del territorio.
 7. L'autorizzazione di nuovi impianti per le zone di attrazione e zone neutre è soggetta all'iter descritto nell'art. 17.

3. Nel programma vengono ricompresi anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
4. Il programma può essere integrato trimestralmente, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.
5. La presentazione del programma non è dovuta qualora non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.
6. Sono esclusi dal programma gli impianti di cui all'art. 3, comma 2.
7. L'esito del confronto con il programma del gestore è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni.

Articolo 12 – Catasto degli impianti

1. Il responsabile del procedimento nominato trasmette annualmente all'ARPA copia dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione ed elettrodotti, al fine di consentire la gestione e realizzazione del Catasto degli impianti regionale.
2. Copia dei provvedimenti di autorizzazione relativi ai soli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione è trasmessa al CORECOM.
3. L'Ufficio di competenza comunale cura l'aggiornamento cartografico della localizzazione degli impianti, nonché l'aggiornamento del catasto comunale degli impianti, contenente informazioni di natura tecnica e localizzativa degli impianti stessi.

Articolo 13 – Norme transitorie di rilocalizzazione di impianti esistenti

1. Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione esposta e dell'ambiente, gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono risultare conformi a quanto disposto dal Regolamento stesso.
2. Nel caso che si abbia il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il gestore dell'impianto è tenuto ad adottare azioni di riduzione a conformità dell'impianto, secondo quanto disciplinato dall'art. 8 della L.R. n. 19/04.
3. Gli impianti già autorizzati all'entrata in vigore del presente Regolamento devono risultare conformi con i criteri localizzati indicati negli artt 7 e 9. Nel caso in cui tali impianti non siano conformi ai criteri localizzati individuati dal presente Regolamento, il gestore è tenuto, a sua cura e spesa, a rilocalizzare l'impianto, previo accordo con il Comune sul nuovo sito di localizzazione dell'impianto stesso.
4. I gestori di impianti già autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune competente i dati tecnici relativi agli impianti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Il Comune si riserva il diritto, anche nel caso di rispetto dei limiti previsti nel Regolamento, di imporre specifiche prescrizioni al funzionamento dell'impianto.

Articolo 14 – Condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture

1. Al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, il Comune promuove incontri con gruppi di gestori. A questi incontri sono chiamati a partecipare tutti i gestori che possono aver interessi nella condivisione di impianti. Gli incontri sono aperti ai cittadini, al fine di sensibilizzare i gestori sulla necessità di ridurre al più possibile la realizzazione di nuove strutture.

2. Ove possibile, i programmi di localizzazione devono prevedere la condivisione di strutture per impianti appartenenti a diversi gestori.

Titolo 5 – Impatto ambientale e paesaggistico degli impianti

Articolo 15 – Minimizzazione dell'esposizione a campi elettromagnetici

1. Il Comune compie tutte le azioni ed adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici e per la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi ed impianti del tipo descritto dall'art. 3, comma 1, debbono presentare, conformemente a quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Articolo 16 – Criteri di inserimento degli impianti nell'ambiente e nel paesaggio

1. Il Comune in accordo con i gestori individua la soluzione architettonica migliore che minimizza l'impatto visivo e garantisce il migliore inserimento ambientale dell'impianto.
2. Al fine di agevolare l'installazione minimizzando l'impatto ambientale e paesaggistico, è preferibile l'installazione su aree o immobili di proprietà comunale.
3. L'installazione degli impianti deve essere preferibilmente realizzata, in ordine prioritario, su:
 - a. Aree d'attrazione, di cui all'art. 6, comma 2, e art. 8, comma 2;
 - b. Zone neutre, in caso di impossibilità tecnica dimostrata e accettata dall'Amministrazione.

Titolo 6 – Autorizzazioni

Articolo 17 – Procedura per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica di impianti

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, devono presentare domanda di autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti oggetto del presente Regolamento. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico di competenza, e copia all'Ufficio Tecnico del Comune presso cui si intende installare l'impianto e, contestualmente, all'ARPA.
2. Al momento della presentazione della domanda, l'ente di competenza indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA ed al comune tale indicazione.
3. Alla domanda per l'autorizzazione è allegata la seguente documentazione:
 - a. Attestazione di avvenuto pagamento per le attività istruttorie;
 - b. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia allegata alla domanda stessa;
 - c. Estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni per i soli impianti di radiodiffusione.

4. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna superiore a 20 W, o con Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) per impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 259/03.
5. L'istanza di autorizzazione, su supporto informatico, deve essere corredata della documentazione tecnica atta a dimostrare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI vigenti. L'istanza di autorizzazione e la D.I.A. devono essere presentate su modelli conformi a quelli previsti dalla D.G.R. del 14 giugno 2004 n. 15-12731, come modificata dalla D.G.R. del 12 agosto 2004 n. 112-13293.
6. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione mediante affissione all'Albo Pretorio, per 10 giorni, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale e tutela degli operatori del sistema.
7. L'ARPA esprime il parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.
8. Il responsabile del procedimento può richiedere, entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza ed una sola volta, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.
9. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per l'istruttoria le modifiche agli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solamente variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico generato.
10. Lo sportello unico di competenza rilascia l'autorizzazione, anche sulla base dei programmi localizzativi di cui all'art. 11. L'autorizzazione rappresenta condizione essenziale per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale. Può essere rilasciata l'autorizzazione anche per impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.
11. Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora entro 120 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
12. Copia del provvedimento autorizzativo o del provvedimento di diniego è inviato all'ARPA e al CORECOM.
13. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione o dalla formazione del silenzio - assenso.
14. Quindici giorni prima dell'attivazione degli impianti, i gestori certificano allo sportello unico di competenza e all'Ufficio Tecnico comunale la conformità degli stessi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione.
15. Lo sportello unico di competenza trasmette, entro 30 giorni, all'ARPA gli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Articolo 18 – Impianti provvisori

1. I gestori di impianti possono richiedere l'attivazione di *impianti trasportabili e provvisori*. Per impianto mobile e provvisorio si intende un impianto installato su struttura mobile e rilocabile, che viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.
2. Gli impianti mobili possono essere utilizzati:
 - a. A servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;
 - b. Per sopperire in particolari momenti dell'anno all'aumento del traffico.
3. Gli impianti provvisori vengono autorizzati secondo la procedura ordinaria definita dall'art. 17 del presente Regolamento. L'autorizzazione è rilasciata in via provvisoria per la durata dell'iniziativa per cui si richiede l'installazione dell'impianto provvisorio. Qualora particolari condizioni lo richiedano, l'autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno, per un periodo complessivo non superiore ai 3 anni.
4. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata, oltre alla documentazione prevista al precedente articolo, anche la descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata, corredata dai tempi di installazione dell'impianto mobile.
5. E' fatto divieto di alimentare gli impianti provvisori tramite gruppo elettrogeno. Tali impianti, infatti, devono essere alimentati esclusivamente da corrente elettrica, a spese e cura del gestore e/o titolare dell'impianto.

Articolo 19 – Oneri

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti, ad esclusione di quelli di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, per ogni singola installazione sono individuate in:
 - a. Per gli impianti con potenza efficace in singola antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato in € 400, per quelli inseriti in contesto edificato in 1.000 Euro;
 - b. Per gli impianti con potenza efficace in singola antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato in € 300, per quelli inseriti in contesto edificato in 900 Euro.
2. Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo le spese sono ridotte del 50 per cento.
3. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
4. Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della documentazione di autorizzazione. L'importo è sempre dovuto anche nel caso di provvedimento di diniego.
5. Gli oneri previsti sono versati con le seguenti modalità:
 - a. Il 20 per cento del dovuto alla Provincia di Cuneo;
 - b. Il restante 80 per cento spetta al Comune, che deve individuare la percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, in misura pari al 40% della somma versata dal gestore al comune. Tale somma verrà liquidata all'ARPA PIEMONTE una volta all'anno, nel mese di giugno.
6. Una quota pari al 10 per cento del canone annuo che i gestori versano in favore dei Comuni è da questi liquidata in favore dell'Unione di Comuni "Sei In Langa".

Articolo 20 – Impianti amatoriali

1. Gli apparati dei radioamatori sono soggetti alla sola comunicazione allo sportello unico di competenza, all'ARPA e al CORECOM, entro 30 giorni dalla loro attivazione.
2. La comunicazione deve essere conforme al modello della D.G.R. del 2 novembre 2004 n.19-13802.
3. Gli apparati di cui al precedente comma 1, non sono soggetti ai criteri di localizzazione, nè al pagamento degli oneri per le attività istruttorie, previsti nell'art. 19.
4. Per gli apparati amatoriali già esistenti, la comunicazione al Comune deve essere effettuata entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Il Comune pubblicizza mediante affissione all'Albo Pretorio, per 10 giorni, la ricezione della comunicazione per impianti amatoriali.

Titolo 7 – Controllo del territorio

Articolo 21 – Controllo e vigilanza

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n.1, avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati all'art. 38 della L.R. n.44/2000.
2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
 - a. Il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela, nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
 - b. La corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
 - c. La valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori ed il controllo a campione degli stessi.
3. Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo ad organi istituzionalmente preposti, il Comune si riserva di attuare forme di controllo integrative, a carico del gestore, utilizzando allo scopo anche soggetti privati con capacità tecniche adeguate ovvero organi pubblici non assegnati territorialmente ma competenti in materia.
4. Le spese relative ai controlli sono a carico dei gestori degli impianti.
5. Gli esiti dei controlli di cui al precedente comma 2 sono comunicati alla Provincia e all'ASL competente per il territorio.
5. Gli esiti dei controlli di cui al presente articolo verranno resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio, per un periodo di 10 giorni.

Articolo 22 – Sanzioni

1. Per violazioni relative alle disposizioni del presente Regolamento e alla normativa vigente, si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della L.R. n. 19/04. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €1.032,91 a € 309.874,14. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'art.5, comma 1, della L. n. 36/01 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 103.291,38. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dal presente Regolamento, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.
5. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto l'autorizzazione necessaria è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da € 30.000 a € 300.000 ed alla disattivazione dell'impianto. La sanzione è irrogata ed introitata dal Comune.
6. La mancata presentazione da parte del gestore dei documenti che certificano la conformità degli impianti ai requisiti di sicurezza, alle condizioni tecniche e di campo magnetico definite dall'autorizzazione, come previsto dall'art. 17, comma 14, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000 a € 5.000, irrogata ed introitata dal Comune.
7. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti incaricati dei controlli, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 a € 2.500, irrogata ed introitata dal Comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.
8. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L. n. 689/81 e successive modificazioni.

Titolo 8 – Informazione alla cittadinanza

Articolo 23 – Partecipazione ed informazione dei cittadini.

1. Il Comune promuove l'informazione alla cittadinanza relativa all'installazioni oggetto del presente Regolamento ed all'attività di controllo e vigilanza.
2. Le forme di partecipazione cittadina sono quelle previste dal presente Regolamento. In particolare, in relazione all'installazione degli impianti oggetto del Regolamento si applica quanto previsto dall'art. 17; in relazione agli esiti dei controlli si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 7.

Titolo 9 – Norme transitorie e finali

Articolo 24 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso da parte di tutti i comuni facenti parti dell'Unione.
2. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATO A

Valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

TABELLA 1 Limiti di esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3.000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

TABELLA 2 Valori di attenzione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz ≤ f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,1 (3 MHz-300 GHz)

TABELLA 3 Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz ≤ f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,1 (3 MHz-300 GHz)

ALLEGATO B

Misure di cautela per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e telecomunicazione (art. 7)

Comune	Aree SENSIBILI (comma 3 art.7)	Zone di INSTALLAZIONE CONDIZIONATA (comma 5 art.7)
Barbaresco		Aree coltivate boschive protette
Camo		Borgata Dornera
Castiglione Tinella	Area San Carlo	
Mango		
Neive		Zone di emergenza ambientale del sistema collinare
Neviglie		Aree vitate DOCG
Treiso	Rocca dei Sette Fratelli	I Belvedere

ALLEGATO C

Misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva (art.9)

Comune	Aree SENSIBILI o a VINCOLO (comma 3 art.9)	Zone di INSTALLAZIONE CONDIZIONATA (comma 5 art.9)
Barbaresco	Aree di continuità residenziali	Aree coltivate boschive protette
Camo		Borgata Dornera
Castiglione Tinella	Area San Carlo	
Mango		
Neive		Zone di emergenza ambientale del sistema collinare
Neviglie		Aree vitate DOCG
Treiso	Rocca dei Sette Fratelli (sensibile) Tutte le Frazioni tra cui Cappelletto, Marcorini, Meruzzano (vincolo)	I Belvedere